



# Comune di Brugine

Provincia di Padova

Via Roma n. 34 Tel. 049 5806002 – fax 049 5806287

**UFFICIO DEL SINDACO**

**COPIA**

**BRUGINE, 19-07-2016**

**Reg.Ord. n. 18**

**Reg.PUBB. n. 483**

**Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI ALL'APERTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30/09/2016**

## **IL SINDACO**

### **Considerato che:**

- il D.Lgs. 155/2010 prevede per il PM10 il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria pari a 50 ug/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- ARPAV con nota n. 63340/2016 del 28 giugno 2016 informa che tale valore nella provincia di Padova è stato superato in data 24/06/2016;
- gli elevati valori di concentrazione di inquinanti atmosferici volatili possono determinare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari con pregiudizio per la salute della popolazione;

### **Ritenuto:**

- di dover adottare le misure necessarie al contenimento dell'inquinamento atmosferico con provvedimenti idonei allo scopo per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso sulla base di caratteristiche locali;
- di vietare l'incenerimento di materiale di risulta, (stoppie, ramaglie, fogliame e residui vegetali in genere) proveniente da boschi, campi, prati, giardini, orti, etc, e l'accensione di fuochi pirotecnici fatta eccezione per i casi espressamente autorizzati dal sindaco;
- di fare salve le diverse disposizioni delle Autorità a tutela agro-forestale;

### **Richiamati:**

- l'art. 50, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la L. 23.12.1978 n. 833;
- la L.R. 16.04.1985 n. 33;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera (P.R.T.R.A.) della Regione Veneto approvato con delibera del Consiglio Regionale dell'11.04.2004 ss.mm.ii ;

### **ORDINA**

il divieto, fino al 30 settembre 2016, su tutto il territorio comunale, di:

- incenerimento di materiale di risulta, (stoppie, ramaglie, fogliame e residui vegetali in genere) proveniente da boschi, campi, prati, giardini, orti, etc;
- brillamento di fuochi pirotecnici fatta eccezione per i casi espressamente autorizzati dal sindaco.

Chiunque violerà le disposizioni della presente ordinanza sarà punito, salvo che il fatto configuri reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,0.

Avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale entro 60 giorni avanti al T.A.R. del Veneto o in alternativa ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio.

*IL SINDACO*  
*F.to Giraldo Michele*